

COMMISSARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

DETERMINAZIONE n. 62 del 22/12/2025

Oggetto: Impegno, Liquidazione e Pagamento Imposte e Tasse all'Agenzia delle Entrate
Riscossione per Registrazione Atti Giudiziari anno 2022 vs Comune di S. Giorgio del Sannio

Il Commissario Straordinario Unico

PREMESSO

che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 75 del 3 ottobre 2024 è stato nominato, ai sensi dell'art. 21, comma 9 quater, della Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15, come modificato dall'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge Regionale 5 luglio 2023, n. 11, è stato nominato il Commissario unico liquidatore dei soppressi Enti d'Ambito Calore Irpino, ex ATO 1, Napoli Volturmo, ex ATO 2, Sarnese Vesuviano, ex ATO 3, Sele, ex ATO 4, con contestuale subentro nelle funzioni sinora assolte dai Commissari liquidatori dei medesimi Enti; che i Commissari cessati dall'incarico hanno trasferito al Commissario Unico le risultanze della ricognizione dei procedimenti e dei rapporti pendenti e la relativa documentazione, nonché le verifiche di cassa operate dai rispettivi revisori dei conti alla data del 31/10/2024; che nelle more della costituzione dell'Ufficio Unico, il personale amministrativo e di Revisione Contabile impegnato nelle gestioni in soppressione, resta in attività nelle rispettive sedi di lavoro, in maniera tale che ogni ex ATO concluda le attività liquidatorie con le professionalità già impegnate;

VISTA

la deliberazione commissariale n. 4 del 12/02/2025, con la quale è stata ricostituita temporaneamente la struttura amministrativa dell'Ente d'ambito Calore Irpino;

VISTA

la deliberazione commissariale n. 8 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2025/2027;

ACCERTATA

la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO

che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art.1, comma 9, lettera e) legge n. 190/2012;

CONSIDERATO che emerge la necessità di gestire tutte le attività occorrenti alla definitiva estinzione dell'ente d'ambito Calore Irpino, unitamente al recupero delle poste creditorie esposte nei rispettivi bilanci come da ultimo approvati dal cessato commissario, al fine di destinare le eventuali rinvenienze attive in favore dell'Ente Idrico Campano secondo quanto previsto dall'art. 20 del relativo Statuto;

VISTO che l'Agenzia Riscossione di Avellino, ha notificato in data 21/05/2025 rif. prot.n. 30/2025 ATO, cartella di pagamento n.0122025 0010074660000 per il pagamento di imposta Registrazione atti giudiziari anno 2023 relativo al decreto emesso verso il Comune di San Giorgio del Sannio, coobbligato in solido.

COMMISSARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

che si tratta dell'imposta di registrazione dei decreti ingiuntivi in oggetto emarginati emessi dal Tribunale di Avellino nei confronti del Comune di San Giorgio del Sannio, per il mancato pagamento delle quote consortili anno 2017-2018;

CONSIDERATO che si tratta di importo dovuto dai Comuni citati, ma che l'Agenzia delle Entrate richiede solidalmente alle parti presenti nei Decreti, per cui la relativa quietanza sarà successivamente affidata ai legali incaricati per il necessario recupero coattivo.

RILEVATA l'urgenza di procedere all'impegno e alla liquidazione delle superiori imposte a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione di Avellino per l'importo complessivo di euro 277,39 a saldo della Cartella in oggetto emarginata entro il termine di giorni 60 dalla notifica al fine di evitare spese conseguenti a sanzioni pecuniarie, interessi di mora e maggiori oneri di riscossione. la

ACCERTATA disponibilità dei fondi di cui all'intervento al capitolo 10120306 art. 1 impegno 28/2025 del Bilancio di Previsione 2025 per complessive € 277,39.

VISTI il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA

- di impegnare, liquidare e pagare all'AGENZIA DELLE ENTRATE sede di Avellino, codice sede 33100, Via Collina Liguorini, snc la somma complessiva di **€ 277,39** a titolo di sanzione dovuta, incaricando ed autorizzando tramite pec la nostra Tesoreria di procedere automaticamente al pagamento, essendo l'Ente sprovvisto delle specifiche modalità di pagamento richieste dall'Esattoria;
- di imputare la spesa capitolo 10120306 art. 1 impegno 28/2025 del Bilancio di Previsione 2025;
- di emettere mandato di pagamento per la somma di € 271,51 a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione di Avellino.

Il Commissario Straordinario Unico

Dr Giuseppe Parente



GIUSEPPE PARENTE

Si Attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa 28/2025 al capitolo 10120306 art. 1 del bilancio di previsione armonizzato 2025. 22/12/2025 12:28:08 UTC+0100

Salerno, lì 22/12/2025